



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 4035

SEDUTA DEL 10/03/2025

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Massimo Sertori

Oggetto

RIMBORSO DELLE SPESE PER IL REFERENDUM DI FUSIONE DEI COMUNI DI CORTENOVA E DI PRIMALUNA, IN PROVINCIA DI LECCO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9BIS DELLA LEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE 2006, N. 29 "TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI CIRCOSCRIZIONI COMUNALI E PROVINCIALI"

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Alessandro Nardo

La Dirigente Monica Bottino

Esito favorevole del controllo degli aspetti finanziari e/o patrimoniali, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della D.G.R. n. 4755/2016:

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 “Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali”, con particolare riferimento alle modalità di rimborso delle spese sostenute dai Comuni per le consultazioni referendarie di fusione, modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni di cui all’art. 9bis (come modificato dall’articolo 3, comma 1, lett. d) della legge regionale 13 dicembre 2022, n. 28 “Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2022”), che dispone, ai commi 2-2quinqies:

2. Le spese per i referendum consultivi comunali [...] sono [...] rimborsate dalla Regione [...] secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale e alle condizioni di cui ai commi 2 bis e 2 ter, ove ricorra uno dei seguenti casi:

- a) l’esito della consultazione referendaria comunale [...] non sia favorevole secondo i criteri di valutazione dei risultati di cui all’articolo 9ter, commi 5 e 6 [“I risultati del referendum sono valutati sulla base sia del risultato complessivo sia degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata”; “L’esito della votazione del quesito referendario si intende favorevole quando, in ciascuno dei Comuni interessati, partecipa almeno il 25 per cento degli aventi diritto al voto e il voto favorevole ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi”];
- b) il Presidente della Giunta regionale non dia corso alla richiesta comunale di avvio [dell’iter legislativo].

2 bis. Il rimborso delle spese referendarie [...] è ammesso, previa verifica positiva in ordine alla sussistenza dei requisiti formali effettuata dalla Giunta regionale, in base ad apposita attestazione:

- a) presentata dai Sindaci dei Comuni interessati entro sessanta giorni dalla data di svolgimento del referendum consultivo comunale, nei casi di cui alla lettera a) del comma 2 [...];
- b) contenuta nelle deliberazioni dei Consigli comunali di richiesta di promozione della procedura [di avvio dell’iter legislativo], nei casi di cui alla lettera b) del comma 2 [...].

2 ter. L’attestazione di cui al comma 2bis:

- a) è presentata al Presidente della Regione, unitamente alla richiesta di rimborso delle spese;
- b) attesta la regolarità del confronto preliminare, ove prescritto, e l’effettuazione del referendum [...] secondo le norme dello statuto e del regolamento di partecipazione, fermo restando quanto previsto agli articoli 7 quater [Referendum consultivo comunale] e 7 quinqies [Elettorato e validità del referendum consultivo comunale], commi 1 e 2, e nel rispetto dell’articolo 133, secondo comma, della Costituzione;
- c) riporta gli esiti della consultazione e indica l’eventuale sussistenza di contenzioso sulla regolarità delle operazioni referendarie o anche sui risultati della votazione, con allegazione dei verbali di proclamazione degli stessi risultati.



Regione Lombardia

LA GIUNTA

2 quater. L'esito della verifica, da parte della Giunta regionale, sulla sussistenza dei requisiti formali ai fini del rimborso delle spese referendarie comunali [...] è pubblicato nel BURL.

2 quinquies. Il mancato raggiungimento del quorum di partecipazione del 25 per cento degli aventi diritto al voto, di cui all'articolo 7 quinquies, comma 3, non preclude, di per sé, il rimborso delle spese sostenute per il referendum consultivo comunale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 giugno 2018 n. 237 "Criteri e modalità per il rimborso delle spese per i referendum consultivi comunali di fusione, incorporazione, modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, ai sensi dell'art. 9bis della l.r. 15 dicembre 2006, n. 29", che ha confermato, a seguito delle esperienze acquisite con deliberazioni della Giunta regionale 14 novembre 2014 n. 2632 e 20 novembre 2015 n. 4375, i seguenti criteri:

- per le spese dovute per competenze fisse spettanti ai componenti dei seggi elettorali (1 presidente, 1 segretario e 3 scrutatori o 4 per i casi previsti dalla legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 "Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia – Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni", all'articolo 13, comma 2, e dalla legge 22 maggio 1978, n. 199 "Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", all'articolo 2, come modificata dalla legge 46/2009) si applicano le misure indicate dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70 così come sostituito dall'articolo 3 della legge 16 aprile 2002, n. 62, e pertanto:
- seggi ordinari: Presidenti € 130,00 – Scrutatori e segretari € 104,00;
- seggi speciali: Contributo forfetario determinato nella misura di € 79,00 per il Presidente ed € 53,00 per gli Scrutatori;
- per le spese relative al presidio dei seggi da parte della Forza pubblica, nella misura consentita dalle disposizioni normative vigenti, fino ad un massimo di € 1.000,00 per ogni agente impegnato e fino a un massimo di due agenti per ogni sede di voto;
- per tutte le altre spese ammissibili si prevede un budget per Comune sino all'importo massimo di € 2.300,00, a cui sommare € 500,00 per ogni sezione elettorale ed ulteriori € 500,00, sempre per sezione elettorale, per i rimborsi relativi alle spese di realizzazione e consegna dei materiali necessari per lo svolgimento delle procedure di votazione, di scrutinio e di proclamazione dei risultati;
- ai fini del rimborso delle spese per i referendum di fusione, incorporazione, modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, i Comuni dovranno presentare al Presidente della Giunta regionale, unitamente alle deliberazioni di Consiglio comunale di richiesta di promozione della procedura per la presentazione del relativo progetto di legge, ai sensi degli artt. 7sexies e 9bis della l.r. 29/2006, la rendicontazione di cui all'Allegato B alla medesima DGR;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 3 maggio 2023 n. 233 “Referendum consultivi comunali di fusione, incorporazione, modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni dei Comuni – Criteri e modalità per il rimborso delle spese per la consultazione referendaria con esito non favorevole o a seguito di mancato accoglimento della richiesta di avvio dell’iter legislativo, ai sensi dell’art. 9bis, co. 2 della l.r. 29/2006” che, in adempimento alle disposizioni normative citate, ha disposto:

- per quanto concerne i rimborsi-spese ai Comuni il cui esito referendario non sia stato favorevole (lettera a), di confermare i criteri di cui ai punti 1 e 2 della DGR n. 237/2018. Per quanto concerne le modalità, ai fini del rimborso, i Sindaci di tutti i Comuni interessati devono trasmettere via posta elettronica certificata (PEC) al Presidente della Giunta regionale, entro 60 giorni dallo svolgimento del referendum, la seguente documentazione, unitamente alla richiesta di rimborso delle spese:
- attestazione di cui all’Allegato 1 – “Fac-simile attestazione ai fini del rimborso delle spese per la consultazione referendaria comunale, ai sensi dell’art. 9bis, co. 2bis, lett. a) e co. 2ter della l.r. 29/2006”, parte integrante della deliberazione;
- rendicontazione delle spese sostenute, mediante la modulistica di cui all’Allegato B alla DGR n. 237/2018, corredata da copia delle determinazioni di autorizzazione al lavoro straordinario, nonché dal dettaglio relativo al livello di inquadramento di ciascun dipendente autorizzato ed il suo costo orario;
- verbali di proclamazione dei risultati della votazione;
- che, al rimborso delle spese sopradette, si provvede a seguito di rendicontazione da parte dei Comuni e che Regione Lombardia dà corso alla relativa liquidazione, previa verifica positiva in ordine alla sussistenza dei requisiti formali effettuata dalla Giunta regionale, con imputazione sul capitolo 1.07.104.7779 “Trasferimenti alle Amministrazioni locali per l’espletamento dei referendum popolari” degli esercizi finanziari 2023 e successivi;

VISTE le comunicazioni dei Sindaci dei Comuni di Primaluna prot. regionale n. V1.2024.0072325 del 5 dicembre 2024 e Cortenova prot. regionale n. V1.2024.0072313 del 5 dicembre 2024, aventi entrambe il seguente oggetto: “Referendum consultivo comunale per la fusione dei Comuni di Cortenova e Primaluna, in provincia di Lecco – Attestazione a fini di rimborso delle spese per la consultazione ed ai sensi dell’art. 9bis, co. 2bis e co. 2ter della l.r. 29/2006”;

DATO ATTO che, nelle suddette comunicazioni, entrambi i Sindaci hanno attestato, con riferimento al referendum consultivo comunale per la fusione dei Comuni di Cortenova e Primaluna, in provincia di Lecco, svoltosi domenica 27 ottobre 2024, ed ai fini del rimborso delle spese sostenute per la consultazione, ai sensi dell’art. 9bis, co. 2bis, lettera a) e co. 2ter della l.r. 29/2006:

- il regolare svolgimento del confronto preliminare con la popolazione e le parti sociali ed economiche, di cui all’art. 7bis della citata legge regionale;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- l'effettuazione del referendum consultivo comunale secondo le norme dello Statuto e del Regolamento di partecipazione comunali, fermo restando quanto previsto agli articoli 7quater e 7quinqies, commi 1 e 2, e nel rispetto dell'articolo 133, secondo comma della Costituzione;
- che la consultazione referendaria ha avuto i seguenti esiti:

COMUNE DI PRIMALUNA	VOTANTI: 813	ELETTORI: 2080	QUORUM DI PARTECIPAZIONE: 39,08%	
I QUESITO: VOLETE CHE I COMUNI DI CORTENOVA E PRIMALUNA SIANO UNIFICATI?	RISPOSTA AFFERMATIVA: 509	RISPOSTA NEGATIVA: 299	SCHEDE BIANCHE: 0	SCHEDE NULLE: 5
II QUESITO: VOLETE CHE IL NUOVO COMUNE SIA DENOMINATO: A) CENTRO VALSASSINA B) BORGO VALSASSINA C) BORGO GRIGNA	208 224 196	RISPOSTA AFFERMATIVA: RISPOSTA NEGATIVA: //	SCHEDE BIANCHE: 139	SCHEDE NULLE: 46

COMUNE DI CORTENOVA	VOTANTI: 581	ELETTORI: 1080	QUORUM DI PARTECIPAZIONE: 53,79%	
I QUESITO: VOLETE CHE I COMUNI DI CORTENOVA E PRIMALUNA SIANO UNIFICATI?	RISPOSTA AFFERMATIVA: 271	RISPOSTA NEGATIVA: 306	SCHEDE BIANCHE: 1	SCHEDE NULLE: 3
II QUESITO: VOLETE CHE IL NUOVO COMUNE SIA DENOMINATO: A) CENTRO VALSASSINA	130	RISPOSTA AFFERMATIVA: RISPOSTA NEGATIVA: //	SCHEDE BIANCHE: 132	SCHEDE NULLE: 56



Regione Lombardia

LA GIUNTA

B) BORGO VALSASSINA	111			
C) BORGO GRIGNA	149			

- la non sussistenza di contenzioso sulla regolarità delle operazioni referendarie e/o sui risultati della votazione;

DATO ATTO altresì che alle suddette comunicazioni sono stati allegati:

- i verbali di proclamazione dei risultati della consultazione referendaria di tutti i Comuni interessati;
- la modulistica, debitamente compilata, relativa alla rendicontazione delle spese sostenute [Allegato B alla DGR n. 237/2018], corredata da copia delle determinazioni di autorizzazione al lavoro straordinario, nonché dal dettaglio relativo al livello di inquadramento di ciascun dipendente autorizzato ed al suo costo orario;

DATO ATTO, infine, che le spese rendicontate dai due Comuni risultano ammissibili nelle seguenti proporzioni:

COMUNE DI PRIMALUNA (prot. RL V1.2024.0072325) - **SEZIONI ORDINARIE: 2; SEGGI SPECIALI: /;**
SEGGI VOLANTI: /

SPESE PRESENTATE A RIMBORSO	TOTALE	SPESA AMMISSIBILE A RIMBORSO REGIONALE (DGR 237 del 18/6/2017)
1 - Spese per le competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali	1.334,00	1.092,00
2 - Spese per la retribuzione di prestazioni straordinarie	3.126,70	3.126,70
3 - Spese relative al presidio dei seggi da parte della Forza pubblica	0,00	0,00
4 - Spese relative agli stampati	2.135,00	1.000,00
5 - Spese postali	469,70	173,30
6 - Spese per propaganda referendaria e allestimento dei seggi	0,00	0,00
7 - Spese varie	0,00	0,00
TOTALE	7.065,40	5.392,00



Regione Lombardia

LA GIUNTA

COMUNE DI CORTENOVA (prot. RL V1.2024.0072313) - SEZIONI ORDINARIE: 2; SEGGI SPECIALI:
/; SEGGI VOLANTI: /

SPESE PRESENTATE A RIMBORSO	TOTALE	SPESA AMMISSIBILE A RIMBORSO REGIONALE (DGR 237 del 18/6/2017)
1 - Spese per le competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali	1.334,00	1.092,00
2 - Spese per la retribuzione di prestazioni straordinarie	1.987,29	1.987,29
3 - Spese relative al presidio dei seggi da parte della Forza pubblica	1.487,27	1.487,27
4 - Spese relative agli stampati	2.013,00	1.000,00
5 - Spese postali	189,10	189,10
6 - Spese per propaganda referendaria e allestimento dei seggi	747,86	747,86
7 - Spese varie	0,00	0,00
TOTALE	7.758,52	6.503,52

**TOTALE
GENERALE: 11.895,52**

PRESO ATTO che, sulla base dei risultati sopra riportati, l'esito della consultazione referendaria comunale non è stato favorevole, secondo i citati criteri di valutazione dei risultati di cui all'articolo 9ter, commi 5 e 6, della l.r. 29/2006, e che, pertanto, la richiesta dei due Comuni rientra nella fattispecie di cui all'articolo 9bis, comma 2, lett. a), anch'essa sopra richiamata;

VERIFICATA, sulla base della documentazione pervenuta dai Comuni di Primaluna e Cortenova, la sussistenza dei requisiti formali della richiesta di tali Comuni, a norma dell'articolo 9bis, co. 2quater, della l.r. 29/2006;

RICHIAMATA la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione";

ALL'UNANIMITA' dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di stabilire la sussistenza dei requisiti formali della richiesta di rimborso delle spese referendarie pervenuta dai Comuni di Primaluna e Cortenova, a norma dell'articolo 9bis, co. 2quater, della l.r. 29/2006;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

2. di disporre il rimborso delle spese referendarie sostenute dal Comune di Primaluna per l'importo ammissibile di euro 5.392,00 e dal Comune di Cortenova per l'importo ammissibile di euro 6.503,52, demandando al Dirigente regionale competente l'assunzione del relativo atto di spesa a valere sul capitolo 1.07.104.7779 del bilancio 2025-2027;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL - Bollettino Ufficiale Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.